

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6486 del 11/12/2018
Oggetto	L.R 7/2004 E S.M. E I. - CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO CON INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA DI AREA DEMANIALE DEL RIO TREBBIOLA IN COMUNE DI RIVERGARO CONCESSIONARIO: LEPIDA S.P.A. ı cod.SISTEB: PC18T0030
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6751 del 11/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno undici DICEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

L.R 7/2004 E S.M. E I. - CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO CON INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA DI AREA DEMANIALE DEL RIO TREBBIOLA IN COMUNE DI RIVERGARO

CONCESSIONARIO: LEPIDA S.P.A. – cod.SISTEB: PC18T0030

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015, n°99 del 30/11/2015 e n° 58 del 08/06/2018 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA :

- l'istanza, assunta al prot. ARPAE n° 6032 in data 12/04/2018, con cui la Società LEPIDA S.P.A., C.F./P.IVA 02770891204 con sede a Bologna, in persona del Responsabile unico del procedimento, ha domandato, ai sensi della L.R. n° 7/2004, la concessione per l'attraversamento del rio Trebbiola in comune di Rivergaro con infrastruttura in fibra ottica;

VISTI gli elaborati allegati alla suddetta domanda;

PRESO ATTO :

- dell'avviso relativo alla domanda di concessione avvenuta in data 30/05/2018 sul BURERT n. 149 riguardo alla quale , nei termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni;
- della nota , assunta al prot. ARPAE n°18481 del 29/11/2018 , con la quale l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po, ha trasmesso "nulla osta idraulico" favorevole con prescrizioni;

DATO ATTO che il richiedente:

- in data 28/03/2018 ha versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- che ai sensi della D.G.R. 17.02.2014 n. 173 la Società Lepida S.p.a. è esonerata dal pagamento del canone di concessione e dal deposito cauzionale in analogia con gli Enti Locali in quanto è totalmente partecipata da Amministrazioni Pubbliche ed Enti di diritto pubblico;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DATO ATTO del parere di regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per il decentramento amministrativo di ARPAE;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

A) di rilasciare per anni 19, sino al 31/12/2037, e per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, alla Società Lepida S.p.A., C.F./P.IVA02770891204 con sede a Bologna, la concessione per l'occupazione di area demaniale del rio Trebbiola con infrastruttura in fibra ottica al fronte del mappali 539 e 979 del fg. 8 del NCT del comune di Rivergaro, così come raffigurato negli allegati tecnici depositati presso questa Agenzia;

B) di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente, parte integrante del presente atto;

C) di esonerare il concessionario dal pagamento del deposito cauzionale e del canone ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone in quanto è totalmente partecipata da Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico;

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione con particolare riguardo ai titolari di diritti sulle aree concesse o limitrofe;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -di Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po" per quanto di competenza.

La Responsabile della SAC
Dott.ssa Adalgisa Torselli
(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata a LEPIDA S.P.A., C.F./P.IVA 02770891204 con sede a Bologna in Viale Aldo Moro n°64, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

Art. 1

Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'attraversamento in subalveo di area demaniale del rio Trebbiola con infrastruttura in fibra ottica composta da n° 3 monotubi DN 50 mm in tecnica NO -DIG e da cavo 48 FO TOL5D-484(12SMR)T/EVE in località Niviano in comune di Rivergaro (PC), così come raffigurato negli allegati tecnici depositati presso l'Agenzia concedente che, pur non essendo materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante;

IDENTIFICAZIONE CATASTALE : fronte mappali 979 e 539 del FG 8 NCT del comune di Rivergaro

Art. 2

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto sino al 31/12/2037.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2007, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3

Revoca e/o decadenza

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

La revoca della concessione, comporterà l'obbligo di rimettere, a totale cura e spese del concessionario, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dalla Struttura concedente.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente.

Articolo 4

Canone , cauzione e spese

1) La concessione è esente dal pagamento del canone e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 in quanto la Società richiedente è totalmente partecipata da Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico;

2) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5
Obblighi e condizioni generali

- 1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente, senza la garanzia delle Amministrazioni concedente e idraulica verso il concessionario bensì con la garanzia di questo verso le Amministrazioni per le eventuali azioni che fossero promosse da terzi in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa.
- 2) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
- 3) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:
 - la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - la conservazione dei beni concessi;
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.
- 4) Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, così come individuata negli elaborati grafici agli atti di questa Struttura ed alle planimetrie allegate, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
- 5) Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
- 6) Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.
- 7) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando le Amministrazioni concedente e idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
- 8) Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
- 9) La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
- 10) Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6

Prescrizioni derivanti dal nulla osta idraulico assunto al prot. ARPAE n° 18481 del 29/11/2018

1. Qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica, si fa obbligo ai concessionari di spostare a loro totale cura e spese le opere posate che risultassero di impedimento alla sistemazione suddetta.
 2. I richiedenti nulla avranno a pretendere a titolo di risarcimento per qualsivoglia danno arrecato al bene oggetto dell'attraversamento, dovuto a variazioni idrologiche del corso d'acqua interessato.
 3. I concessionari hanno la piena responsabilità circa l'assoluta osservanza delle norme di sicurezza per la incolumità pubblica prevista dalle norme vigenti, adottando i provvedimenti che comunque si rendessero necessari per prevenire danni ed infortuni, tenendo in ogni caso sollevata ed indenne questa Amministrazione, da molestie e pretese anche giudiziali, da parte di terzi, per eventuali danni a persone, animali e cose, in dipendenza dell'attraversamento autorizzato.
 4. E' fatto divieto di porre in essere interventi di estrazione ed allontanamento di materiali litoidi dal corso d'acqua, durante i lavori.
 5. La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora le opere risultino incompatibili con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
 6. Nell'eventualità che si rendesse necessario richiedere modifiche all'opera, ciò non creerà nel concessionario nessun diritto, mentre comporterà l'obbligo di apportare le modifiche richieste nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento, a sua totale cura e spese.
 7. Nell'eventualità che si rendesse necessario revocare la concessione, ciò non creerà nel concessionario nessun diritto, mentre comporterà l'obbligo, nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento, di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino.
- Il nulla – osta è rilasciato ai soli fini idraulici e dovrà essere conservato sul luogo unitamente alla concessione ed esibiti ad ogni richiesta del personale istituzionalmente addetto alla vigilanza.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.